

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1390

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SATANASSI, BONCOMPAGNI, BELLINI, IANNI, BOSI
MARAMOTTI, CALONACI, TRABACCHI**

Presentata l'8 marzo 1984

**Modifiche ed integrazioni alla legge 17 luglio 1970, n. 568,
concernente la disciplina della raccolta e del commercio dei
tartufi freschi o conservati destinati al consumo**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La raccolta del tartufo nel territorio nazionale ha assunto, in quest'ultimo decennio, una importanza rilevante sul piano economico; il mercato del tartufo è in via di sviluppo perché il consumo è in continuo aumento sia in Italia che all'estero, legato al crescere del tenore di vita che porta alla richiesta di prodotti di pregio e costo notevoli.

Purtroppo a questa richiesta non è possibile far fronte perché la produzione è in diminuzione, anche per la mancanza di una legislazione appropriata che riduca o annulli i gravi danni causati dalla raccolta irrazionale con escavazioni che possono essere definite « di rapina » (fuori stagione, con mezzi inidonei e con operatori impreparati).

La disordinata « caccia al tartufo » da parte di operatori impreparati, occasionali e improvvisati, è motivo di guasti irreparabili dal punto di vista biologico ed ecologico.

La legge 17 luglio 1970, n. 568, si è dimostrata insufficiente e inadeguata a salvaguardare un patrimonio ambientale di grande valore per quella parte della popolazione che trova nella ricerca del tartufo un motivo di distensione e anche d'integrazione del proprio reddito.

Tale legge, infatti, non ha sufficientemente regolamentato le modalità della raccolta e la professionalità dei raccoglitori, il rilascio delle autorizzazioni alla ricerca; non ha ben definito gli ambiti entro cui possono essere costituiti consorzi fra i privati, alimentando così conflittualità fra

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ricercatori e proprietari di terreni; non ha sufficientemente disciplinato i compiti di vigilanza, escludendo totalmente da tali compiti le amministrazioni provinciali che sono invece enti particolarmente competenti e ai quali già sono affidati compiti in materia di attività connesse (o che comunque riguardano il nostro patrimonio ambientale), quali: l'attività venatoria e tutte le attività che hanno per oggetto i prodotti del bosco e del sottobosco.

Per mettere ordine in questa materia e per ovviare agli inconvenienti sopra denunciati, intendiamo presentare questa proposta di modifiche e integrazioni alla predetta legge del 17 luglio 1970, n. 568, con una disciplina che, da un lato sia adeguata ad un'attività che sta divenendo economicamente sempre più rilevante, e dall'altro eviti che la raccolta indisciplinata si traduca nell'estinzione delle tartufaie e in danni irreparabili anche al patrimonio ambientale.

Queste le più significative variazioni apportate:

1) è inserito fra i vari generi e specie anche il « tartufo bianco dell'Appennino »;

2) è più rigorosamente disciplinato l'esame per l'accertamento della specie;

3) la possibilità della raccolta libera è estesa anche ai terreni mal coltivati;

4) sono definiti gli ambiti entro i quali possono essere costituiti consorzi

per la ricerca e la vendita dei tartufi e sono state stabilite ammende per i trasgressori;

5) i contributi e i mutui previsti dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono estesi anche alle province;

6) sono specificati gli adempimenti a cui deve sottostare colui che intende procedere alla raccolta del tartufo e i requisiti dei quali deve essere in possesso;

7) è previsto il divieto di raccolta quando ciò possa recare pregiudizio;

8) è vietata la raccolta dei tartufi non maturi, in ore notturne e l'uso di mezzi che possano provocare il danneggiamento della specie;

9) sono previsti l'inizio e la fine della raccolta, affidando alle amministrazioni provinciali il compito di stabilire tali date;

10) è rafforzata la vigilanza;

11) è regolato il pagamento delle sanzioni irrogate per le violazioni della legge;

12) è introdotta una tassa di concessione onde consentire alle amministrazioni provinciali di conseguire i mezzi finanziari necessari per perseguire i fini della legge;

13) è prevista la confisca del prodotto e anche il ritiro del tesserino per il caso di violazione della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il numero 2 dell'articolo 1 della legge 17 luglio 1970, n. 568, è sostituito dal seguente:

« 2) *Tuber magnatum Pico* - Detto volgarmente tartufo bianco del Piemonte o di Alba, tartufo bianco di Acqualagna e tartufo bianco dell'Appennino ».

ART. 2.

All'articolo 2 della legge 17 luglio 1970, n. 568, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'esame deve essere effettuato a cura dei presidi multizonali di prevenzione competenti per territorio, mediante rilascio di certificazione scritta ».

ART. 3.

L'articolo 3 della legge 17 luglio 1970, n. 568, è sostituito dal seguente:

« La raccolta dei tartufi è libera nei boschi naturali e nei terreni incolti e mal coltivati.

Il proprietario o l'affittuario del terreno che abbia eseguito uno o più impianti di tartufo artificiali, certificati dai competenti organi regionali, ha diritto di riserva mediante l'apposizione di tabelle pagando una equa imposta prevista dall'UTE per le colture specializzate e in rapporto agli ettari di terreno che intende tabellare. Le tabelle devono essere poste ad almeno tre metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, a una distanza tale che esse siano visibili da ogni punto d'accesso, e in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo con la scritta a stampatello ben visibile da terra " Raccolta di tartufi riservata " ».

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 4.

L'articolo 4 della legge 17 luglio 1970, n. 568, è sostituito dal seguente:

« I titolari di aziende agricole forestali: proprietari, coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, coloni, possono costituire consorzi volontari per la ricerca e la vendita dei tartufi.

I consorzi debbono essere costituiti a norma di legge fra titolari d'azienda o di impresa familiare su terreni contigui, che abbiano eseguito uno o più impianti di tartufaie artificiali certificati dai competenti organi regionali, per una superficie non inferiore a 20 ettari di terreno nudo.

È fatto divieto agli appartenenti al consorzio di cui al comma precedente, di riscuotere in denaro o in natura compensi per l'esercizio della tartuficoltura da parte di terzi, nei terreni che sono stati consorziati.

Non sono da ritenere terzi i membri delle rispettive famiglie consorziate, purché muniti di tesserino che li abiliti alla raccolta.

I trasgressori saranno puniti con una ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000, comminata dalla amministrazione provinciale.

I consorzi sono assoggettati a un'imposta annua fissata dalla amministrazione provinciale in base alla superficie protetta, cioè riservata ».

ART. 5.

L'articolo 5 della legge 17 luglio 1970, n. 568, è sostituito dal seguente:

« I consorzi costituiti a norma del precedente articolo perseguono anche i seguenti scopi:

a) sorveglianza per la disciplina della raccolta e per l'osservanza delle norme della presente legge;

b) cernita, classificazione, preparazione del prodotto, allo scopo di presentarlo al mercato nelle condizioni richieste dalla presente legge;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

c) conservazione e commercializzazione del prodotto;

d) tutela e incremento della coltura del prodotto.

I consorzi e le province possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910, e sue successive modificazioni e integrazioni, nonché dei contributi e mutui previsti dalle regioni e dalle leggi per i territori montani, per indagini scientifiche sulla genetica del tartufo e sui metodi di conservazione, sulla produzione di piantine tartufigene e per l'impianto e la conservazione di tartufaie artificiali.

Per le materie trasferite e delegate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le regioni predispongono una cartografia in scala 1:25.000, identificando in essa le zone interessate alla tartuficoltura.

E fatto obbligo prevedere nei programmi regionali di forestazione, per le zone interessate alla tartuficoltura, l'impianto di boschi con la presenza di non meno di 300 piantine tartufigene ad ettaro ».

ART. 6.

L'articolo 6 della legge 17 luglio 1970, n. 568, è sostituito dal seguente:

« Per praticare la raccolta dei tartufi su tutto il territorio nazionale, i raccoglitori devono essere muniti di tesserino rilasciato, per delega regionale, dall'amministrazione provinciale del luogo di residenza e di autorizzazione scritta rilasciata dall'amministrazione provinciale del luogo dove intendono esercitare la raccolta. Per il rilascio dell'autorizzazione è necessaria la presentazione di domanda in carta da bollo e il versamento di una somma determinata dall'amministrazione provinciale.

Per ottenere il rilascio del tesserino, il richiedente deve superare una prova d'esame presso l'amministrazione provinciale del luogo di residenza e ottenere il rilascio di un attestato in cui sia riconosciuta l'abilitazione alla raccolta del tartufo, la

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

conoscenza di nozioni forestali di genetica naturale del tartufo e la conoscenza della legge in materia, nonché versare una tassa di concessione annuale nella misura determinata dall'amministrazione provinciale.

Sono esenti dalla prova d'esame coloro che sono muniti di tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Sul tesserino devono essere riportate le generalità e la fotografia del richiedente.

L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai 14 anni.

La ricerca del tartufo deve essere eseguita solo con l'ausilio del cane.

Le buche aperte per la ricerca del tartufo devono essere immediatamente richiuse con il terreno prima estratto ».

ART. 7.

L'articolo 8 della legge 17 luglio 1970, n. 568, è sostituito dal seguente:

« Le province, sentiti i sindaci dei comuni interessati, sono autorizzate a disciplinare la raccolta di ciascuna specie e varietà di tartufo in armonia con le disposizioni della presente legge.

Il presidente dell'amministrazione provinciale, previa deliberazione della giunta, può vietare la raccolta di tartufi in quei territori nei quali, secondo l'ispettorato agrario, vi sia il timore di profonde modificazioni dei fattori biotici e abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio e radici delle piante ».

ART. 8.

Per la raccolta dei tartufi è fatto divieto usare: vanghe, zappe o altri mezzi che possono provocare il danneggiamento della conservazione della specie, nonché effettuare la raccolta dei tartufi durante la notte da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole, mediante l'impiego di lampade o altri mezzi d'illuminazione.

È vietato inoltre:

1) la lavorazione andante dei pannelli;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2) la raccolta dei tartufi non maturi;

3) la conservazione del prodotto immaturo in recipienti al fine di farlo maturare, con il conseguente impoverimento della diffusione delle spore;

4) l'apertura di buche a caso, senza che sia stata localizzata la presenza del tartufo da parte del cane;

5) l'uso contemporaneo di non più di due cani per ogni raccoglitore.

ART. 9.

I presidenti delle amministrazioni provinciali stabiliscono l'inizio e la fine della raccolta, previo parere dei sindaci e di una commissione di ricercatori e loro associazioni e dopo aver consultato i dati forniti dalla stazione meteorologica più vicina alla comunità montana.

Le ordinanze relative devono essere emanate annualmente, entro il 1° settembre di ogni anno.

La commissione dei ricercatori deve essere nominata dalle amministrazioni provinciali.

L'inizio e la fine della raccolta devono essere fissati entro il 10 agosto di ogni anno.

ART. 10.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata:

a) agli organi di polizia locale urbana e rurale;

b) alle guardie venatorie provinciali;

c) ai cantonieri comunali e provinciali;

d) agli agenti del corpo forestale dello Stato;

e) alle guardie giurate volontarie.

Gli agenti giurati il cui servizio di vigilanza è coordinato dall'amministrazione provinciale, debbono possedere i requisiti previsti dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvate con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al prefetto.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 11.

Per le violazioni della presente legge è ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione da parte della amministrazione provinciale.

Il pagamento è escluso nei casi in cui le norme penali attualmente vigenti non consentano l'oblazione.

ART. 12.

Le province, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e da quelle regionali in materia, sono autorizzate a istituire una tassa di concessione ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 6.

La suddetta tassa è soggetta a rinnovo annuale.

Il versamento deve essere effettuato in modo ordinario sul conto corrente postale intestato all'amministrazione provinciale.

ART. 13.

Ogni violazione delle norme della presente legge comporta la confisca del prodotto.

Le violazioni delle norme di cui ai precedenti articoli sono punite con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000.

Qualora la medesima persona incorra nella stessa violazione di legge, è soggetta - oltre che al pagamento delle pene pecuniarie previste - anche al ritiro del tesserino per un periodo di due anni.

Presso l'amministrazione provinciale è istituito un apposito schedario nominativo dei possessori del tesserino rilasciato per la ricerca del tartufo.

Per le violazioni degli articoli 515 e 516 del codice penale, copia del verbale relativo è trasmessa dall'amministrazione provinciale alla pretura competente per territorio.